

PARTE PRIMA**LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI**

(Codice interno: 461138)

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2021, n. 30

Promozione delle minoranze linguistiche presenti nella Regione del Veneto.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1
Finalità.

1. Conformemente all'articolo 6 della Costituzione, alla legge 25 ottobre 1977, n. 881 "Ratifica ed esecuzione del patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, nonché del patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, con protocollo facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966", alla legge 15 dicembre 1999 n. 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche" ed all'articolo 2, comma 2 dello Statuto, la Regione considera le comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto segno di vitalità della società veneta e stimolo di arricchimento culturale, e riconosce la garanzia dei diritti linguistici e culturali come misura di promozione del sistema dei diritti umani.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, nell'ambito delle sue competenze e in coordinamento con gli enti locali interessati dalla presenza delle comunità di cui allo stesso comma 1, riconosce ai sensi e secondo le modalità di cui all'articolo 7 della legge n. 482 del 1999, la facoltà di usare le lingue minoritarie nelle sedi istituzionali, promuove e sostiene, nel rispetto dei principi di sussidiarietà e di autonomia dei gruppi linguistici, iniziative finalizzate alla valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute dalla Regione, del patrimonio storico-culturale delle comunità ove si parlino le lingue di minoranza e, in generale, iniziative di conservazione, recupero e sviluppo dell'identità culturale e linguistica di tali comunità, come contributo ad una società regionale pluralistica, democratica e qualificante nelle proprie peculiarità.

Art. 2
Iniziative oggetto di finanziamento.

1. Per le finalità di cui alla presente legge, la Giunta regionale è autorizzata a concedere annualmente contributi ai soggetti di cui all'articolo 3 commi 1 e 2 per la realizzazione di iniziative riguardanti:

- a) la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;
- b) lo sviluppo della ricerca storica e linguistica sull'intero territorio regionale, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;
- c) l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità, anche indirizzate all'utilizzo delle lingue nell'ambito di forme artistiche e di iniziative di comunità;
- d) il ripristino dell'uso della lingua di minoranza, sempre associato alla lingua italiana, nella prassi degli enti locali;
- e) l'utilizzo delle lingue regionali minoritarie nell'editoria e nei mezzi di comunicazione;

- f) lo studio, la divulgazione e lo scambio di esperienze, a tutti i livelli scolastici, sulle tematiche riguardanti i gruppi linguistici;
- g) la promozione di studi e ricerche, anche attraverso collaborazioni con le Università, tesi ad aggiornare la consistenza del gruppo dei parlanti lingue minoritarie nei diversi territori regionali;
- h) l'apprendimento delle lingue minoritarie come parte dell'educazione permanente degli adulti, sostenendo corsi e altre iniziative didattiche, formative e di aggiornamento svolti dagli enti competenti;
- i) i servizi di traduzione e di ricerca lessicografica, specialmente al fine di consolidare e sviluppare un'adeguata terminologia di riferimento in ambito amministrativo;
- l) l'affermazione dei principi di valorizzazione della diversità linguistica e culturale e di tutela dei gruppi linguistici nelle sedi di organismi interregionali, nazionali ed europei, con conseguente applicazione dei medesimi;
- m) la collaborazione transfrontaliera e interregionale, nonché quella intercomunale, riferita ai comuni che condividono il legame storico e linguistico, con particolare riferimento ai comuni confinanti del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia;
- n) il gemellaggio dei comuni o altri enti locali delle aree di insediamento dei gruppi linguistici regionali minoritari con comuni di altre regioni italiane o di Stati membri del Consiglio d'Europa;
- o) le iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la conoscenza tra i gruppi linguistici della Regione, nonché tra le associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle tematiche legate alla diversità linguistica e culturale.

Art. 3

Modalità di attuazione.

1. Nel rispetto delle competenze statali, la Regione persegue le finalità di cui all'articolo 1 attraverso:
 - a) la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, sia direttamente, sia mediante concessione di contributi ad enti pubblici, associazioni ed organismi culturali senza scopo di lucro;
 - b) la concessione di contributi alla Federazione delle associazioni ladine della provincia di Belluno e agli Organismi rappresentativi dei parlanti il friulano nel Portogruarese e la lingua Cimbra nel territorio regionale nelle modalità di cui al comma 3.
2. Coerentemente all'articolo 13 della legge regionale 8 agosto 2014, n. 25 "Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto" e successive modificazioni, viene confermata alla Provincia di Belluno la funzione amministrativa in materia di minoranze linguistiche presenti nel suo territorio. A tale scopo la Provincia di Belluno:
 - a) coordina la raccolta e cura l'istruttoria dei progetti inerenti la minoranza ladina;
 - b) predispone annualmente attività progettuali di iniziativa diretta, la cui realizzazione può richiedere un contributo alla Regione.
3. La Giunta regionale entro novanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge ne approva il provvedimento di attuazione che definisce:
 - a) le modalità di accesso ai contributi da parte dei soggetti di cui ai commi 1 e 2, le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione dell'impiego degli stessi da parte dei beneficiari;
 - b) le quote di riparto dei contributi per le singole lingue di minoranza, individuate, per il venti per cento, in ragione del numero delle associazioni che compongono i soggetti di cui al comma 1, lettera b) e per l'ottanta per cento sulla base delle percentuali di riparto approvate nell'ultimo quinquennio di vigenza della legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto" e successive modificazioni.

Art. 4**Rapporto e valutazione delle attività.**

1. La Giunta regionale presenta al Consiglio regionale entro il 30 giugno, una relazione annuale relativa all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 2 nel corso del precedente anno solare.

Art. 5**Contributo straordinario.**

1. La Giunta regionale, ai fini di salvaguardare un'importante testimonianza del patrimonio culturale della lingua ladina, è autorizzata ad erogare nell'annualità 2021 un contributo straordinario di 50.000,00 euro alla Provincia di Belluno per l'acquisizione del patrimonio bibliografico-culturale dell'Istituto Ladin de la Dolomities di Borca di Cadore.

Art. 6**Norma finanziaria.**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera a), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), quantificati in euro 70.000,00 per ciascuno degli esercizi 2022 e 2023, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2021-2023.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 5, quantificati in euro 50.000,00 per l'esercizio 2021, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 2 "Spese in conto capitale", la cui dotazione viene aumentata riducendo contestualmente di pari importo il fondo di cui all'articolo 6, comma 2, della legge regionale 29 dicembre 2020, n. 41 allocato nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2021-2023.

Art. 7**Abrogazione.**

1. La legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto" è abrogata.

Art. 8**Norma transitoria.**

1. La legge regionale 23 dicembre 1994, n. 73 "Promozione delle minoranze etniche e linguistiche del Veneto" continua ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti in base alla stessa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 25 ottobre 2021

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Iniziative oggetto di finanziamento.

Art. 3 - Modalità di attuazione.

Art. 4 - Rapporto e valutazione delle attività.

Art. 5 - Contributo straordinario.

Art. 6 - Norma finanziaria.

Art. 7 - Abrogazione.

Art. 8 - Norma transitoria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 25 ottobre 2021, n. 30

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 22 luglio 2021, dove ha acquisito il n. 84 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Cestaro, Valdegamberi, Bisaglia, Cestari, Ciambetti, Sandonà, Finco, Sponda, Scatto, Barbisan, Pan, Favero, Puppato, Villanova, Boron, Michieletto e Vianello;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Sesta Commissione consiliare;
- La Sesta Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 22 settembre 2021;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia Cestaro, e su relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Elena Ostanel, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 19 ottobre 2021, n. 30.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Sesta Commissione consiliare, relatrice la consigliera Silvia Cestaro, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la proposta di legge intende porsi come nuova disciplina di garanzia e valorizzazione delle minoranze linguistiche del Veneto, nel rispetto dei principi fondamentali posti dalla legge statale di riferimento, legge 15 dicembre 1999, n. 482 “Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche”, ed in attuazione dei principi dell’articolo 2 dello Statuto, e per i quali “la Regione considera le comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto segno di vitalità della società veneta e stimolo di arricchimento culturale, e riconosce la garanzia dei diritti linguistici e culturali come misura di promozione del sistema dei diritti umani.” (articolo 1, comma 1). A tal fine prevede iniziative finalizzate alla valorizzazione delle minoranze linguistiche riconosciute dalla Regione, del patrimonio storico-culturale delle comunità ove si parlano le lingue di minoranza e, in generale, le iniziative tese a garantire la conservazione, il recupero e lo sviluppo della loro identità culturale e linguistica (articolo 1, comma 2).

A concreta tutela e supporto delle minoranze linguistiche, la proposta legislativa prevede inoltre l’intervento finanziario regionale per le iniziative che vi trovano previsione.

Nel territorio regionale sono presenti tre minoranze linguistiche: la cimbra, di ceppo germanico, presente in Lessinia e nel Cansiglio, la ladina, presente in Cadore e nell’Agordino, e la friulana del portogruarese, tra il Livenza ed il Tagliamento. A queste sino al 2017 si aggiungeva la lingua germanofona parlata nel sappadino, territorio successivamente passato al Friuli Venezia Giulia.

A livello nazionale, la legge quadro n. 482/1999, in attuazione all’articolo 6 della Costituzione italiana (tutela minoranze linguistiche storiche), riconosce dodici comunità linguistiche storiche. Dette lingue minoritarie riconosciute non sono tuttavia oggetto della stessa considerazione: la minoranza francese della Val d’Aosta, quella tedesca della provincia di Bolzano e quella slovena del Friuli Venezia Giulia, godono di benefici derivanti dagli accordi/trattati internazionali sottoscritti dall’Italia con alcuni stati confinanti preesistenti alla approvazione della legge n. 482.

La legge quadro n. 482/1999, come precisato dalla Corte Costituzionale nella sua sentenza nr. 88 del 2011, non esaurisce comunque ogni forma di riconoscimento e sostegno al ricco plurilinguismo presente in Italia. Coerentemente pertanto si sono succeduti nel tempo interventi legislativi regionali di valorizzazione dei diversi patrimoni linguistici e culturali delle Regioni, in attuazione all’articolo 6 della Costituzione.

Il testo si compone di otto articoli, inclusa la norma finanziaria (articolo 6).

L’articolo 1 ne descrive le finalità, già riassunte, in coerenza con le quali la Regione, nell’ambito delle sue competenze e in coordinamento con gli enti locali interessati dalla presenza delle comunità di minoranza linguistica riconosce, ai sensi e secondo le modalità di cui all’articolo 7 della legge n. 482 del 1999, la facoltà di usare le lingue minoritarie nelle sedi istituzionali (comma 2, come modificato in sede di istruttoria di merito, rispetto alla formulazione originale).

L’articolo 2 individua le iniziative ammesse a finanziamento regionale e realizzabili direttamente (ex articolo 3, comma 1, lettera a)) o con progetti di enti pubblici, di associazioni ed organismi culturali senza scopo di lucro (ex articolo 3, comma 1, lettera a)), della Federazione delle associazioni ladine della provincia di Belluno e degli organismi rappresentativi dei parlanti il friulano nel Portogruarese e la lingua Cimbra (ex articolo 3, comma 1, lettera b)), della Provincia di Belluno (ex articolo 3, comma 2).

Le iniziative sono le seguenti:

- la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze storiche che legano le comunità al proprio territorio;
- lo sviluppo della ricerca storica e linguistica sull'intero territorio regionale, la pubblicazione di studi, ricerche e documenti, l'istituzione di corsi di cultura locale, la valorizzazione della lingua e della toponomastica;
- l'organizzazione di manifestazioni rivolte alla valorizzazione di usi, costumi e tradizioni proprie delle comunità, anche indirizzate all'utilizzo delle lingue nell'ambito di forme artistiche e di iniziative di comunità;
- il ripristino dell'uso della lingua di minoranza, sempre associato alla lingua italiana, nella prassi degli Enti locali;
- l'utilizzo delle lingue regionali minoritarie nell'editoria e nei mezzi di comunicazione;
- lo studio, la divulgazione e lo scambio di esperienze, a tutti i livelli scolastici, sulle tematiche riguardanti i gruppi linguistici;
- la promozione di studi e ricerche, anche attraverso collaborazioni con le Università, tesi ad aggiornare la consistenza del gruppo dei parlanti lingue minoritarie nei diversi territori regionali;
- l'apprendimento delle lingue minoritarie come parte dell'educazione permanente degli adulti, sostenendo corsi e altre iniziative didattiche, formative e di aggiornamento svolti dagli enti competenti;
- i servizi di traduzione e di ricerca lessicografica, specialmente al fine di consolidare e sviluppare un'adeguata terminologia di riferimento in ambito amministrativo;
- l'affermazione dei principi di valorizzazione della diversità linguistica e culturale e di tutela dei gruppi linguistici nelle sedi di organismi interregionali, nazionali ed europei, nonché la relativa applicazione;
- la collaborazione transfrontaliera e interregionale, nonché quella intercomunale, con i comuni con i quali si condividono legami storici e linguistici, con particolare riferimento ai Comuni confinanti del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia;
- il gemellaggio dei comuni o di altri enti locali esistenti sulle aree di insediamento dei gruppi linguistici regionali minoritari con comuni di altre Regioni italiane o di Stati membri del Consiglio d'Europa;
- le iniziative dirette a favorire la collaborazione, la comprensione e la reciproca conoscenza tra i gruppi linguistici della Regione, nonché tra le associazioni che promuovono la conoscenza e la diffusione delle tematiche legate alla diversità linguistica e culturale.

L'articolo 3, di cui già si è anticipato parte del contenuto indicando i soggetti legittimati ad essere ammessi a contributo regionale per la realizzazione di progetti rispondenti alle iniziative descritte dall'articolo 2, prevede che con provvedimento di Giunta regionale si disciplini la modalità di accesso ai contributi regionali da parte dei beneficiari, oltre alla modalità d'erogazione dei finanziamenti, di rendicontazione delle spese sostenute per la realizzazione delle iniziative e di distribuzione pro quota delle risorse regionali fra le tre comunità minoritarie presenti in Veneto.

L'articolo 4 dispone l'annuale relazione della Giunta al Consiglio sulle iniziative realizzate in attuazione della legge.

L'articolo 5 autorizza la Giunta ad un'iniziativa di salvaguardia del patrimonio culturale di lingua ladina, consistente nell'erogazione, nell'annualità 2021, di un contributo straordinario di 50.000 euro alla Provincia di Belluno destinato all'acquisizione del patrimonio bibliografico-culturale dell'Istituto Ladin de la Dolomities di Borca di Cadore.

L'articolo 7 dispone l'abrogazione della vigente legge regionale in materia, la n. 73 del 1994, di cui comunque l'articolo 8 prevede la transitoria vigenza limitatamente alla regolamentazione dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa già assunti.

Hanno votato a favore i rappresentanti dei gruppi consiliari: Liga Veneta per Salvini Premier (Corsi, Cestari e Favero), Zaia Presidente (Cavinato, Cestaro, Villanova, Sandonà, Vianello e Scatto), Lista Veneta Autonomia (Piccinini), Fratelli d'Italia - Giorgia Meloni (Razzolini, Polato, Speranzon e Soranzo).

Astenuti i rappresentanti dei gruppi consiliari Partito Democratico Veneto (Camani e Giacomo Possamai), Il Veneto che Vogliamo (Ostanel).”;

- Relazione di minoranza della Sesta Commissione consiliare, relatrice la Vicepresidente della stessa, consigliera Elena Ostanel, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

L'intenzione di questo progetto di legge, come indicato nella premessa, è quella di promuovere la valorizzazione delle minoranze linguistiche presenti nel territorio della Regione Veneto e, nello specifico, la ladina (presente in Cadore e nell'Agordino) e la friulana (area tra i fiumi Livenza e il Tagliamento), che sono anche espressamente previste nella norma nazionale in materia di tutela delle minoranze linguistiche, la legge 482 del 1999.

In questo progetto di legge però si aggiunge anche la lingua cimbra, non rientrante nell'elenco nazionale.

Va fin da subito precisato come la materia della tutela delle minoranze linguistiche sia già disciplinata nella nostra Regione con la legge 73 del 1994, della quale il progetto di legge in discussione oggi riprende l'impianto sostanziale apportando alcune modifiche. Infatti, l'articolo 7 del PdLR 84 prevede l'abrogazione della legge regionale 73 del 1994.

Questo progetto di legge è stato depositato verso la fine di luglio di quest'anno e, quale Commissione referente, è stata designata la Sesta. È apparso subito chiaro durante la discussione istruttoria come fossero necessarie alcune importanti modifiche per risolvere palesi vizi di incostituzionalità.

Nello specifico, si proponeva di riconoscere il diritto all'uso delle lingue minoritarie nelle sedi istituzionali, ma si trattava di una evidente violazione della normativa nazionale del 1999 sotto due profili principali.

Quanto al primo profilo, perché l'indicazione delle lingue minoritarie sottoposte a tutela è riservata alla legge nazionale ed è tassativa, lo ha ribadito anche la Corte Costituzionale nella sentenza 170 del 2010 e vi rientrano appunto il ladino, il friulano, ma non il cimbro ed è fatto espresso divieto alle regioni di ampliare tale elenco con una legge regionale.

Quanto al secondo profilo, perché, per poter prevedere l'uso di una seconda lingua nelle sedi istituzionali, è necessario altresì che vi sia una richiesta almeno del 15% dei cittadini. Con specifico riferimento poi ai Consigli regionali, la norma nazionale prevede che la lingua rientri nel predetto elenco e che nella Regione vi siano Comuni nei cui territori è riconosciuta la lingua ammessa a tutela che complessivamente costituiscano appunto almeno il 15% della popolazione.

Infatti all'epoca la Scheda di Inquadramento Normativo, la scheda SIN, che era pervenuta il 7/9/2021 era fortemente critica sul progetto di legge.

La seconda versione del progetto di legge, quella che discutiamo oggi, è stata certamente migliorata sotto il profilo della coerenza costituzionale, ma presenta alcune criticità che volevo esprimere in questa correlazione.

I profili di incostituzionalità sono stati risolti nel senso che ora, in luogo di un generico diritto all'uso delle lingue minoritarie, è previsto che tale uso possa avvenire nel rispetto della L. 482/1999. Ossia, in sostanza, se questo progetto di legge regionale sarà approvato avremo una legge regionale che dirà pressappoco: "se sussistono i requisiti previsti dalla legge nazionale, si può usare la doppia lingua".

È una tautologia. Esiste una legge nazionale che norma queste questioni. Quindi, si tratta - si potrebbe dire - di una normativa regionale che in qualche modo si sostanzia in quella nazionale, riprendendola. Sarebbe, forse, stato sufficiente mantenere quella nazionale o mantenere e emendare la legge che già la Regione del Veneto aveva, cioè quella che citavo prima, con delle modifiche migliorative, che in effetti, anche oggi, in questo testo di legge, noi abbiamo. Poi mi soffermerò.

Sotto un altro profilo, la seconda criticità è che questa proposta di legge, ricalcando, appunto, la già vigente norma regionale, quella del 1994, ne amplia, ma non sempre in maniera opportuna, io credo, la portata. Sotto questo aspetto si richiama quanto detto poc'anzi, ossia che sarebbe stato più corretto apportare delle modifiche alla legge esistente, anche per non tenere una Commissione, la Sesta, impegnata in un momento particolare, dove ad esempio credo ci siano delle priorità, quelle degli operatori della cultura, che in qualche modo potevano essere oggetto di ulteriori provvedimenti e, magari, dedicare un po' meno tempo con una manovra emendativa e migliorativa di una legge esistente, che noi avevamo.

In relazione, ad esempio, all'art. 2 rubricato "iniziative culturali" nella LR 73/1994 e "iniziative oggetto di finanziamento" nel PdLR 84, la proposta di legge aggiunge, alle già previste a) tutela di testimonianze storiche; b) sviluppo della ricerca storica; c) valorizzazioni di musei e istituti e d) organizzazione di manifestazioni, anche ulteriori punti tra i quali si evidenzia:

- d) il ripristino dell'uso delle lingue minoritarie nelle prassi degli Enti locali. Abbiamo detto che servono, secondo la norma nazionale che rispettiamo e dobbiamo rispettare, alcune norme per poter far sì che in un Consiglio regionale si parli una lingua delle minoranze linguistiche. Per ovviare a questa questione, questo progetto di legge, in realtà, io credo che paradossalmente svilisca l'importanza delle lingue minoritarie dicendo che si può usare la lingua minoritaria nella prassi degli Enti locali. No: dovrebbe essere una cosa che si può fare in linea con la norma nazionale nel caso in cui il 15% della popolazione lo richieda.
- e) Oppure, l'utilizzo delle lingue regionali minoritarie nell'editoria e nei mezzi di comunicazione. Si evidenzia, anche qui, la sentenza della Corte costituzionale che citavo prima, la n. 170 del 2010, la quale ha chiarito che se si tratta di emittenti pubbliche - e nel progetto di legge regionale che discutiamo oggi non è specificato questo punto - tale utilizzo è circoscritto alle sole lingue elencate nella norma nazionale del '99, ossia, in questo caso, il ladino e il friulano e non il cimbro, in relazione al quale si cadrebbe in incostituzionalità.

Vorrei evidenziare comunque anche una nota positiva di questa proposta di legge, che io credo sarebbe potuta essere inserita nella legge già esistente, quella del 1994. L'articolo 5, infatti, prevede un contributo straordinario di 50.000 euro alla Provincia di Belluno per l'acquisizione del patrimonio bibliografico culturale dell'istituto Ladin de la Dolomites, sito in Borca Di Cadore. Si tratta di una disposizione che credo debba essere vista con grande favore e che non dovrebbe essere solo straordinaria. Anzi, l'Istituto si trovava e si trova ancora in forte difficoltà e va assolutamente recuperato.

Io quindi credo che questo punto di questa proposta di legge sia assolutamente positivo, tra l'altro in linea con la norma nazionale, ma probabilmente un progetto di legge specifico e di revisione della vecchia legge, inserendo questa nota positiva, sarebbe stato migliore della creazione, forse, di un nuovo progetto di legge che, tra l'altro, travalica la norma nazionale in alcuni suoi punti.

Ancora una volta traspare, secondo me, in una parte di questo progetto di legge un'iniziativa politica e ci sono sicuramente persone che possono essere d'accordo, ma io credo che se dobbiamo davvero tutelare le minoranze linguistiche presenti in questa Regione, e credo che sia giusto farlo, andrebbero ad esempio guardati i dati che la norma nazionale cita. Noi cioè abbiamo 42 Comuni in Provincia di Belluno che parlano la lingua ladina, circa 40.000 persone potenziali di bacino; abbiamo la lingua friulana che viene parlata in sei Comuni nella Città Metropolitana di Venezia, nell'area orientale del portogruarese, non c'è un dato certo sui locutori in Veneto ma in Friuli si stima siano 600 mila persone. La lingua cimbra viene parlata, secondo alcuni dati, da circa 1.000 persone, delle quali 600 sono in Trentino e 400 sono in Veneto. Quindi, stiamo definendo una norma che riguarda un bacino piccolo che non viene tutelato da una norma nazionale, non ancora, magari un giorno si potrà modificare la norma nazionale.

In conclusione, credo che sarebbe stato sufficiente, con le note positive che ho riportato in questa correlazione, una modifica della norma vigente, quella regionale.

Sarebbe stato forse più veloce, efficiente anche per il funzionamento del Consiglio regionale, perché avevamo già una disciplina che poteva essere aggiornata, piuttosto che produrre una nuova, impegnando Commissione e Consiglio regionale.

Inoltre, forse, sarebbe stato anche più utile, in relazione alle minoranze non previste dalla legge nazionale, specificare meglio cosa si intendeva per darne legittimità senza rischiare l'impugnazione incostituzionalità.

Mi auguro quindi che anche le altre priorità del mondo della Cultura siano prese in carico in modo concreto durante la prossima discussione del bilancio di previsione.

Una ulteriore criticità di questo PdLR è l'ampliamento del bacino dei soggetti che possono ricevere finanziamenti e sostegni. Si parla di concedere contributi a enti pubblici, associazioni e organismi culturali senza scopo di lucro. Nella legge precedente potevamo sostenere i comitati rappresentativi delle associazioni culturali cimbri, un comitato rappresentativo delle rappresentanze della comunità germanofona di Sappada, un comitato rappresentativo delle associazioni culturali friulane e associazioni culturali di comunità etniche e linguistiche storicamente presenti nel Veneto.

Una maggiore precisione nell'identificazione dei beneficiari garantisce di sostenere effettivamente quelle realtà che sono davvero radicate nei territori, che tutelano le minoranze linguistiche, che io credo vadano tutelate e vada riconosciuto il loro valore storico e anche di supporto alle generazioni future.

In conclusione il provvedimento che oggi discutiamo in Aula ha diverse criticità che potevano essere prese in carico, io credo, in una maniera migliore. Grazie.”

3. Note agli articoli

Note all'articolo 1

- Il testo dell'art. 2 dello Statuto è il seguente:

“Art. 2 - Autogoverno del popolo veneto.

1. L'autogoverno del popolo veneto si attua in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia.
2. La Regione salvaguarda e promuove l'identità storica del popolo e della civiltà veneta e concorre alla valorizzazione delle singole comunità. Riconosce e tutela le minoranze presenti nel proprio territorio.”

- Il testo dell'art. 7 della legge n. 482/1999 è il seguente:

“Art. 7.

1. Nei comuni di cui all'articolo 3, i membri dei consigli comunali e degli altri organi a struttura collegiale dell'amministrazione possono usare, nell'attività degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela.

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica altresì ai consiglieri delle comunità montane, delle province e delle regioni, i cui territori ricomprendano comuni nei quali è riconosciuta la lingua ammessa a tutela, che complessivamente costituiscano almeno il 15 per cento della popolazione interessata.

3. Qualora uno o più componenti degli organi collegiali di cui ai commi 1 e 2 dichiarino di non conoscere la lingua ammessa a tutela, deve essere garantita una immediata traduzione in lingua italiana.

4. Qualora gli atti destinati ad uso pubblico siano redatti nelle due lingue, producono effetti giuridici solo gli atti e le deliberazioni redatti in lingua italiana.”

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 13 della legge regionale 25/2014 è il seguente:

“Art. 13 - Conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno.

1. Nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, la Regione del Veneto conferisce alla Provincia di Belluno le funzioni amministrative in materia di: politiche transfrontaliere, minoranze linguistiche, governo del territorio e tutela del paesaggio, risorse idriche ed energetiche, viabilità e trasporti, foreste, caccia e pesca, sostegno e promozione delle attività economiche, dell'agricoltura e del turismo, nonché in altri settori che potranno essere previsti dalla legislazione regionale.

2. L'autogoverno della comunità provinciale bellunese si attua distinguendo fra le funzioni di area vasta e le funzioni di prossimità e valorizzando, in forme rispondenti alle caratteristiche e alle tradizioni della sua storia, oltre all'autonomia dei comuni e delle loro forme associative, il ruolo della Magnifica Comunità di Cadore e delle Regole di cui alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 26 recante disciplina delle Regole.

3. La Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi esercitano la potestà regolamentare in ordine allo svolgimento delle funzioni conferite, nel rispetto della normativa vigente.

4. Nell'ambito delle funzioni oggetto di conferimento, la Provincia di Belluno e gli enti locali bellunesi dettano la disciplina relativa alle sanzioni amministrative.”

4. Struttura di riferimento

Direzione relazioni internazionali